

**FOGLIO EVIDENZA FABBRICATI 2013**

del contribuente \_\_\_\_\_

**Barrare solo se INVARIATO**

CATEGORIA CATASTALE	RENDITA	UTILIZZO (A)	%	GG	CANONE PERCEPITO 2013 AL LORDO DELLA DEDUZIONE PREVISTA PER LEGGE	OPZIONE CEDOLARE SECCA	CASI PARTICOLARI (B) NOTE	COMUNE	IMU DOVUTA 2013 (c)	ESENZIONE (d)

<b>A = UTILIZZO</b>	<b>B = CASI PARTICOLARI NOTE</b>
<b>1=</b> Abitazione principale (dove si dimora abitualmente)	<b>Descrivere eventuali situazioni particolari del Fabbricato</b> (ad esempio: fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici, fabbricati inagibili per i quali è stata richiesta la revisione della rendita, unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, ecc).
<b>2=</b> Immobile a disposizione (vuoto, non locato e abitato)	
<b>3=</b> Unità locata (canone libero o patti in deroga)	<b>C = IMU DOVUTA 2013</b> Ricordiamo che deve essere indicato il valore dell'IMU dovuta dal contribuente per il 2013 (che dovrebbe coincidere con quella pagata!) A questo calcolo provvederà il soggetto che fornisce l'assistenza fiscale sulla base dei dati forniti per la dichiarazione dei redditi o per il calcolo dell'IMU 2013 per vs conto.
<b>4=</b> Unità locata ad equo canone	
<b>5=</b> Pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantine ecc.)	<b>D = ESENZIONI IMU</b> Barrare la casella se il fabbricato risulta essere esente IMU. In questo caso sul reddito del fabbricato risultano dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non concesso in locazione.
<b>8=</b> Unità immobiliari locate a canone "convenzionale" (articoli 2 comma 3 e articolo 5 comma 2 Legge 431/98)	
<b>9=</b> Altre unità immobiliari (che non rientrano nelle altre voci elencate)	<b>NOTA PER I FABBRICATI STORICO/ARTISTICO</b> Fabbricati ad INTERESSE STORICO ARTISTICO: a partire dal 2012 il DL 2/3/2012 n.16, ha modificato il trattamento fiscale degli immobili riconosciuti di interesse storico/artistico. ATTENZIONE è importante segnalarci nelle note chi fosse in questa casistica per potervi informare e procedere sul corretto comportamento in sede di tassazione.
<b>10=</b> se l'immobile è abitazione o pertinenza data in uso gratuito ad un familiare con residenza nell'immobile	
<b>11=</b> abitazione principale parzialmente locata con contratto libero	
<b>12=</b> abitazione principale parzialmente locata con contratto a canone convenzionale	
<b>14=</b> immobile locato situati nella regione Abruzzo (in questo caso contattare la ns sede)	
<b>16 o 17 =</b> reddito di fabbricati attribuito da società semplici (in questo caso contattare la ns sede)	

**ATTENZIONE!! IMPORTANTE NOVITA'**: coloro che possiedono fabbricati ad uso abitativo NON LOCATI nello stesso comune dell'abitazione principale dal 2013 – anche se hanno pagato IMU – scontreranno l'Irpef e le Addizionali regionali e comunali sul 50% della rendita catastale rivalutata secondo la normativa. Quindi il Reddito Complessivo 2012 potrà essere diverso da quello che scaturirà nel 2013. Inoltre per le abitazioni principali è stata reintrodotta la deduzione per l'abitazione principale.

**FOGLIO EVIDENZA TERRENI 2013**  
**Del contribuente \_\_\_\_\_**

**Barrare solo se INVARIATO**

PARTITA	A	Reddito Domenicale	Reddito agrario	Giorni possesso	Quota possesso	Canone	B	Soggetto a IMU	Valore x Imu 2014 Area Fabbricabile	Comune/indirizzo	note

<b>A= UTILIZZO</b>	<b>B= CASI PARTICOLARI</b>
1. Proprietario	1. Mancata coltivazione
2. Locata regime Legale	2. Perdita del prodotto
3. Locata regime non legale	3. conduzione associata
4. Conduttore o affittuario	4. terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori agricoli che non hanno compiuto i 40 anni
5. socio di società semplice	5. Se ricorrono contemporaneamente le condizioni 1 e 4
6. partecipante dell'impresa agricola diverso dal titolare	6. Se ricorrono contemporaneamente le condizioni 2 e 4
7. titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiari.	

**NOTA BENE:** L'introduzione dell'IMU ha previsto che tutti i terreni che hanno pagato questa imposta (purché non locati o non soggetti come ad esempio per i comuni montani) siano anche esonerati dall'imposizione dell'IRPEF e delle Addizionali. Tutti i soggetti che hanno pagato IMU sui terreni quindi si troveranno sgravati dalle imposte i redditi domenicali.

La Legge di Stabilità (n.228 del 24/12/2012 - in vigore dal 1° gennaio) ha previsto una rivalutazione dei terreni del 15% (5% per i coltivatori lap) sia sul reddito domenicale che sul reddito agrario (per altro già rivalutati del 80% e 70%). Provvederemo direttamente noi a fare questo calcolo.

**RIVALUTAZIONE DEI TERRENI.** Dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 era possibile (con perizia giurata) rivalutare il valore dei terreni. Chi avesse colto questa possibilità ricordiamo che deve integrare il mod. 730/2014 redditi 2013 con il quadro RM del modello Unico2014 redditi 2013.

**RACCOMANDIAMO A TUTTI COLORO CHE POSSIEDONO AREE FABBRICABILI DI VERIFICARE PRESSO IL COMUNE DI COMPETENZA IL VALORE DELLE STESSE. QUANTI INTERESSATI AL CALCOLO DELL'IMU.2014 O AL CALCOLO ISEE SONO PREGATI DI SEGNALARE IL VALORE DI CUI TRATTASI SUL PRESENTE PROSPETTO AL FINE DI PROCEDERE AD UN CORRETTO CALCOLO.**